



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF199
INFO FLASH
La Nuova Redazione

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 2

OGGETTO	ZFU SISMA CENTRO ITALIA - PROROGA AL 20/11 E CHIARIMENTI MISE
RIFERIMENTI	ART. 46 D.L. 50/2017 ; CIRC. MISE N. 163472 DEL 7.11.2017 E N. 157293 DEL 2.11.2017
CIRCOLARE DEL	13/11/2017

ZFU SISMA CENTRO ITALIA: PROROGA AL 20.11 E CHIARIMENTI DEL MISE

Sintesi: il Mise è recentemente intervenuto in tema di agevolazioni spettanti ai contribuenti situati nelle ZFU (zone franche urbane) istituite a seguito del sisma in centro Italia.

In particolare il Mise ha:

- **prorogato al 20.11.2017** il termine per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni
- chiarito che la **formula** indicata nell'istanza per determinare l'importo da richiedere quale agevolazione **non ha carattere vincolante** ma serve solo a indirizzare l'istante.

La **Zfu del centro Italia** è stata istituita dall'articolo 46 del D.L. 50/2017 e comprende i comuni del **Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo** colpiti dai terremoti che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016 riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016 (l'elenco è contenuto nella [Circ. 4/08/2017](#)).

BENEFICI FISCALI E CONTRIBUTIVI ZFU CENTRO ITALIA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ esenzione da imposte sui redditi ▪ esenzione dall'Irap ▪ esenzione dall'IMU ▪ esonero dal versamento dei contributi previdenziali/assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente
N.B.: Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018 .
AMBITO SOGGETTIVO
Hanno diritto alle agevolazioni, se svolgono la propria attività o la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella Zfu: <ul style="list-style-type: none"> - le imprese di qualsiasi dimensione - i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA

Il Mise, con la [Circolare del 15/09/2017](#), ha affrontato alcuni aspetti disciplinati dalla precedente Circolare 4/08/2017. In particolare:

- ⇒ ha allegato il **nuovo modello di istanza** per l'accesso alle agevolazioni
- ⇒ ha chiarito, tra l'altro, che:
 - il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili sarà effettuato tra tutti i soggetti ammissibili sulla base dell'importo dell'agevolazione richiesta indicato nell'istanza
 - il riparto è di tipo proporzionale e, quindi, sarà effettuato suddividendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste


Le domande di accesso alle agevolazioni secondo le originarie disposizioni dovevano essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica:

- all'indirizzo <http://agevolazionidgai.invitalia.it>;
- dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e fino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017.

Successivamente è intervenuta la **Circolare direttoriale n. 157293 del 2/11/2017**, con la quale il MISE, al fine di venire incontro alle numerose richieste avanzate dai territori interessati, ha **prorogato il termine** finale di presentazione delle istanze: le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, possono presentare le domande:

⇒ fino **alle ore 12 del 20 novembre 2017**

rimanendo confermata la sola procedura telematica per la presentazione delle domande.

PROROGATO TERMINE PER PRESTANZIONE ISTANZA ZFU		
Dal 6/09/2017		Al 20/09/2017

LA CIRCOLARE DEL 7 NOVEMBRE 2017

Il Mise è, infine, nuovamente intervenuto con la circolare 163472 del 7.11.2017 per chiarire come determinare l'importo dell'agevolazione da indicare nell'istanza.

In particolare all'interno del modulo dell'istanza è riportata la seguente formula:

QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE
Agev = (Imposte sui Redditi + Irap + Imu + Contr. Prev. e assit.) x 2

La circolare in esame evidenzia che tale formula:

- **non è vincolante**;
- ha la funzione di **orientare** la scelta del soggetto richiedente nella determinazione dell'importo, evitando un inutile impegno di risorse pubbliche;
- qualora determinasse importi **difformi** da quelli che il richiedente decide di inserire **non si determina alcun blocco** della piattaforma informatica utilizzabile per la presentazione dell'istanza.

Il Ministero precisa poi che:

- nelle indicazioni operative contenute nel modulo si fa riferimento alle imprese di nuova costituzione (o operative da poco tempo) con precedenti periodi d'imposta (2015 e 2016) assenti o poco significativi: in questi casi, per determinare il corretto importo dell'agevolazione, l'istante deve tener conto non solo del carico fiscale riferito a tali periodi, ma anche di quello relativo ai periodi d'imposta ammessi alle agevolazioni (2017 e 2018);
- a tali fattispecie si può assimilare quella relativa alle imprese già avviate che prevedono di aumentare i livelli occupazionali nei periodi d'imposta 2017 e 2018. Anche per queste imprese, infatti, è possibile calcolare l'importo dell'agevolazione richiesta basandosi non solo sulle imposte e sui contributi dovuti per gli anni precedenti, ma tenendo conto anche delle realistiche previsioni di sviluppo per i periodi d'imposta 2017 e 2018 e quindi dei maggiori importi per contributi connessi alle nuove assunzioni;
- la formula da utilizzare nel modello di istanza, può tenere conto delle previsioni realistiche di sviluppo dell'azienda, come quelle occupazionali.